

NORME SULLA COOPERAZIONE SOCIALE E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.1

Requisiti generali per l'iscrizione

Possono essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 397 della legge regionale 11/2015 e ss.mm.

- le cooperative sociali e i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, aventi sede legale nella regione

- che risultino iscritti nella prima e seconda sezione-categoria cooperative sociali- dell'albo delle società cooperative istituito con decreto del ministero delle attività produttive del 23/06/2004

- che siano in possesso dei requisiti

a) atto costitutivo e statuto redatto in conformità della legge 381/1991 e della legge regionale 11/2015

b) regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa e *l'applicazione del CCNL di settore per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali sottoscritto dalle centrali cooperative e dalle OO.SS. dei lavoratori maggiormente rappresentative*

c) per le cooperative di tipo A: documentazione attestante la presenza in organico¹ di una almeno una unità con funzioni di direttore tecnico o responsabile dei servizi con requisiti professionali adeguati alle attività svolte dalla cooperativa ed in possesso di una delle seguenti qualifiche : antropologo, infermiere, assistente sociale, psicologo, sociologo, medico, pedagista, educatore professionale ovvero operatore in possesso di scuola media superiore che documenti almeno tre anni di esperienza in posizioni di responsabilità all'interno di cooperative sociali di tipo A

d) per le cooperative di tipo B: documentazione attestante la presenza in organico di un direttore tecnico o responsabile dei servizi di congrua capacità professionale

Art.2

Iscrizione cooperative sociali ad oggetto misto

Le cooperative sociali svolgenti contemporaneamente le attività di cui all'articolo 397 della L.R. 11/2015 possono richiedere l'iscrizione contestuale tanto alla sezione A che alla sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 398 della L.R. 11/2015 alle condizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale.

Ai fini di tale iscrizione, i requisiti essenziali sono i seguenti:

a) il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione alla Sezione A ed alla Sezione B dell'albo regionale delle Cooperative sociali;

b) il collegamento funzionale tra le attività di cui all'art. 397, comma 1, lett. a) ed all'art. 397, comma 1, lett. b), risultante chiaramente ed esplicitamente dallo statuto sociale;

c) l'organizzazione amministrativa della cooperativa sia rispondente alla netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate;

¹ Per presenza in organico si rimanda al verbale della commissione regionale per la cooperazione sociale del 22/06/2017 ossia la figura del direttore tecnico deve essere o un amministratore o strutturato nella pianta organica della cooperativa sociale

d) la netta separazione di cui al punto precedente deve essere rilevata, ai sensi della Circolare INPS 89/1999, dall'attribuzione da parte dell'Ente Previdenziale di competenza, di due diversi numeri di matricola ai fini dell'assolvimento degli adempimenti contributivi.

Alla sezione C possono essere iscritti anche i consorzi misti

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dalla cooperativa sociale anche nel caso in cui l'iscrizione alle due sezioni sia richiesta in tempi differenti. In tal caso, la cooperativa sociale già iscritta ad una Sezione, per poter essere iscritta anche alla Sezione diversa, deve possedere i requisiti richiesti per l'inserimento nella seconda Sezione, oltre che quelli per il mantenimento nella Sezione originaria.

L'iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative sociali non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale

Si intendono di nuova costituzione le cooperative che presentano domanda d'inserimento all'albo entro 24 mesi dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese

Art.3

Documentazione per l'iscrizione delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B e dei Consorzi

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione A) dell'albo regionale delle cooperative sociali, le medesime Cooperative devono produrre, la seguente documentazione:

- Domanda d'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali con indicazione della sezione in cui si richiede di essere iscritti
- Originale o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto e sue successive modificazioni;
- Originale, copia conforme all'originale della visura camerale da cui risulti la sezione e la categoria dell'iscrizione della cooperativa sociale all'Albo delle Società Cooperative, di cui D.M. 23.06.2004 e dalla Circolare Ministeriale Attività Produttive del 6.12.2004
- Estratto del libro soci alla data di presentazione della domanda;
- Elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione per ognuno delle caratteristiche professionali e della tipologia di contratto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante il Versamento dei contributi previdenziali ed il rispetto delle norme contrattuali.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante gli ambiti di attività in cui la cooperativa/consorzio operano e i relativi servizi oltre che una relazione sui servizi gestiti / ambiti di attività con la specificazione delle strutture sedi del servizio, degli operatori impiegati, del numero e della tipologia degli utenti. Le cooperative di nuova costituzione, in sostituzione della relazione di cui sopra possono presentare un progetto articolato relativo all'attività che si intende svolgere.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000, di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa

- Documentazione relativa all'assicurazione dei volontari: 1) copia della polizza responsabilità civile contro terzi con l'indicazione dei volontari; 2) posizione INAIL se obbligatoria o polizza infortuni/malattie con l'indicazione dei volontari. Nel caso in cui non siano presenti volontari, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale situazione. L'assicurazione, se sono presenti i volontari, deve essere comunque attivata e comunicata al servizio regionale competente entro 12 mesi dalla data di richiesta di iscrizione
- Originale o copia conforme all'originale dell'ultimo bilancio e del relativo atto di approvazione adottato dall'organo competente. Alle cooperative di nuova costituzione, in sostituzione dell'ultimo bilancio, è consentita la produzione del progetto articolato relativo all'attività che si intende svolgere.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000 attestante la composizione della compagine sociale
- Cv dei soggetti che operano nella cooperativa effettivamente con attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesta dalla normativa nazionale e regionale
- Regolamento interno approvato dall'assemblea secondo la L. 142/2001 e successive modifiche

In aggiunta per le cooperative di tipo B

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione B) dell'albo regionale delle cooperative sociali, le medesime Cooperative devono produrre la seguente documentazione aggiuntiva

- Elenco dei lavoratori, dei soci lavoratori, dei soci lavoratori volontari, dei soci lavoratori nella condizione di persona svantaggiata di cui all'art. 4 della legge 8-11-1991 n. 381 e dei soci lavoratori nelle condizioni di lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art. 2 lett. f) del Regolamento CE 2204 del 12.12.2002. Se la cooperativa è inattiva, l'inserimento soci lavoratori nelle condizioni di lavoratori svantaggiati deve essere comunque attivata e comunicata al servizio regionale competente entro 12 mesi dalla data di iscrizione
- Originale o copia conforme all'originale della certificazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione attestante la condizione di persona o lavoratore svantaggiato/o dei soci o dei dipendenti. Le cooperative costituite da meno di un anno o che siano attive da meno di un anno possono produrre la suddetta documentazione entro un anno dalla data di iscrizione nell'albo. In tal caso alla richiesta di iscrizione deve essere allegata dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa interessata attestante le motivazioni della mancata presentazione della documentazione di cui sopra
- Indicazione del settore economico di attività con la specificazione della tipologia di contratto Di lavoro applicato, qualora diverso dal CCNL delle cooperative sociali
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 445/2000 attestante la presenza all'interno della cooperativa sociale di almeno il 30% dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell'art 4 della legge 381/1991 oltre che l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate

Per i consorzi

Ai fini dell'iscrizione nella Sezione C) dell'albo regionale delle cooperative sociali, i consorzi di cooperative sociali devono produrre la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante la presenza nella base sociale di cooperative sociali in misura non inferiore al 70% come previsto dall'art. 8 della legge 08 novembre 1991, n. 381

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000, attestante l'elenco delle cooperative sociali alla data di presentazione della domanda con i relativi estremi di iscrizioni alle sezioni A e B, se già iscritte

Art. 4

Conferma di iscrizione:

Ai fini della conferma di iscrizione, la cooperativa sociale, entro la data di scadenza biennale dell'inserimento nell'albo, dovrà far pervenire, a cura del proprio legale rappresentante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, relativamente alla permanenza in capo alla cooperativa dei requisiti necessari all'iscrizione all'Albo di cui al presente allegato.

Art 5.

Come presentare la domanda:

La domanda va presentata in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio e *con apposizione del timbro che riporta la partita iva attribuito alla società cooperativa sociale*, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/2000, indirizzata al Dirigente della struttura regionale competente, ed inoltrata a

REGIONE UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E COESIONE SOCIALE
SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE E TERZO SETTORE
VIA MARTIO ANGELONI 61
06100
PERUGIA

A mezzo raccomandata A/R CON AVVISO DI RICEVIMENTO o presentata a mano presso il protocollo della Giunta regionale o a mezzo pec: direzionesanita.regione@postacert.umbria.it. La data di presentazione è quella risultante dal timbro postale o dal timbro di entrata apposto in occasione della consegna o dalla data di ricezione della pec.

Art. 6

Procedimento di iscrizione

L'iscrizione all'albo viene disposta nel rispetto della legge 241/1990 e ss.mm previo parere della commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all' articolo 399 della legge regionale 11/2015 e comunque dal ricevimento della domanda entro i termini della disciplina regionale del procedimento amministrativo

L'iscrizione viene disposta con determina dirigenziale del servizio competente della direzione salute e coesione sociale. Il provvedimento di iscrizione viene pubblicato nel BUR e comunicato dalla sua emanazione al richiedente.

In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza si applica il disposto dell'art 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm

Art.7

Adempimenti obbligatori annuali

Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere alla Regione Umbria, Direzione regionale salute e coesione sociale, Servizio competente la seguente documentazione:

1. Copia conforme all'originale delle modifiche statutarie, entro trenta giorni dalla relativa approvazione e anche del regolamento interno e ogni variazione di sede legale e rinnovo organi sociali
2. Copia conforme all'originale del bilancio annuale con annesse relazioni e relativo atto di approvazione e una copia della ricevuta di presentazione degli stessi alla CCIAA
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000 attestante la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione
4. Attestazione della revisione contabile del bilancio annuale presentato + Attestazione della revisione di cui all'articolo 5 d.lgs. 220/2002
5. Per le cooperative sociali munite di doppia iscrizione, obbligo di presentare annualmente al citato Servizio regionale idonea documentazione illustrativa delle attività svolte, compreso il relativo bilancio

Art 7

Cancellazione

La cancellazione dall'Albo regionale delle Cooperative sociali è disposta nel caso in cui si verifichi anche una delle condizioni sotto indicate:

- Venga meno anche uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, allorché, dopo opportuna richiesta di integrazione, la carenza non sia stata regolarizzata;
- La cooperativa sociale o il consorzio sia stata/o sciolta/o o sia stata/o cancellata/o dall'Albo delle Società Cooperative di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23 giugno 2004 o comunque non sia più in grado di esercitare la propria attività;
- Non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'articolo 3 della L. 381/1991;
- Nelle cooperative sociali che gestiscono le attività proprie delle cooperative sociali di tipo B la percentuale di persone svantaggiate o di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del 30% per un periodo superiore a 12 mesi;
- I soci volontari superino il limite del 50% rispetto al numero complessivo dei soci;
- Nei consorzi di cui all'articolo 8 della L. 381/1991, la partecipazione delle cooperative sociali scenda al di sotto del limite del 70% rispetto alla complessiva compagine sociale;
- Non vengano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 6 della L. 142/2001 e successive modifiche;
- Per le cooperative sociali ad oggetto misto la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione ad una Sezione dell'Albo, comporta esclusivamente la cancellazione da quella specifica sezione;
- Per le medesime cooperative sociali ad oggetto misto, la cancellazione da entrambe le Sezioni di riferimento avviene: 1) in conseguenza della violazione degli obblighi relativi al collegamento funzionale tra le attività di tipo A) e di tipo B); 2) impossibilità di attribuire chiaramente alla cooperativa sociale l'appartenenza ad un determinato settore di attività; 3) in mancanza di netta separazione tra le due gestioni sia sul piano amministrativo che contabile.
- In generale Per richiesta del legale rappresentante accompagnata dal verbale della assemblea che attesta la regolarità della deliberazione
- La mancata presentazione della documentazione prevista negli adempimenti obbligatori

La cancellazione è disposta dal dirigente del servizio competente e notificato alla cooperativa sociale o consorzio interessata. La cancellazione è disposta previa comunicazione di avvio del

relativo procedimento alla cooperativa sociale o consorzio interessato ai quali viene assegnato un congruo termine per presentare delle controdeduzione, nei casi in cui il servizio competente lo reputi necessario

Art 8

Controllo

La regione provvede alla revisione dell'albo ogni due anni, sentita la commissione regionale ex art 389 L.R. 11/2015 e ss mm, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti delle cooperative sociali e loro consorzi

Art 9

Ricorso

Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e cancellazione dall' albo è ammesso ricorso in via amministrativa alla direzione regionale competente entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi